

TI_GERICHTE 32.2017.137 vom 21. Juli 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2017.137

FR: TI_GERICHTE 32.2017.137 du 21 juillet 2017

IT: TI_GERICHTE 32.2017.137 del 21 luglio 2017

Regeste

Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma della perizia del SAM e del calcolo effettuato dall'UAI

Erwägungen

E. 4

aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi). Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “ Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique ”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 53'793 (Fr. 51'600 : 40 x 41,7) , ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In concreto l'UAI non ha proceduto ad alcuna riduzione. Questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione. Del resto l'insorgente non contesta questo aspetto ed in ogni caso, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro una riduzione, generosa, del 10%, l'interessata non avrebbe comunque diritto ad alcuna rendita. Per il 2012, raffrontando il reddito da valida di fr. 45'998 con quello da invalida di fr. 51'441.12 , ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 36'008.72, si ottiene un grado d'invalidità del 21,71 % arrotondato,

conformemente alla DTF 130 V 121, al 22%, che non dà diritto ad alcuna rendita. Per il 2014, raffrontando il reddito da valida di fr. 47'400 con quello da invalida di fr. 53'793, ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr. 43'034, si ottiene un grado d'invalidità del 9.2% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 9%, che non dà diritto ad alcuna rendita. Come detto, anche applicando una riduzione sociale del 10% al reddito da invalida, l'interessata non avrebbe diritto ad alcuna prestazione. Nel 2012 il grado d'invalidità sarebbe del 30% (reddito da invalida di fr. 32'407.48) e nel 2014 del 18% (reddito da invalida del 38'730.60). Nel 2012 prendendo invece in considerazione il salario statistico da valida quale cameriera di fr. 46'873.20 e raffrontato a quello da invalida di fr. 36'008.72, si ottiene un grado d'invalidità del 23%, senza riduzione sociale del salario da invalida, del 31% con riduzione del 10%. Nel 2014 con salario da valida di fr. 47'916.24 raffrontato al salario da invalida di fr. 43'034 il grado d'invalidità sarebbe del 10%, del 19% con riduzione sociale del 10%. Per cui, anche volendo prendere le ipotesi più favorevoli per la ricorrente, essa non avrebbe diritto ad alcuna prestazione. In queste condizioni la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto. 2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. La ricorrente chiede tuttavia di essere esonerata dal pagamento delle prestazioni a causa del suo stato di indigenza. Essa percepisce infatti l'assistenza sociale (cfr. doc. VII). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nell'ambito di un'istanza di esenzione dalle spese necessarie, il presupposto della necessità di un avvocato decade. Nel caso concreto, dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione allegata (doc. VII) risulta che la ricorrente, madre di una ragazza nata nel _____ e di un ragazzo nato nel _____, entrambi in formazione, è a carico dell'assistenza sociale. Ne consegue che l'istante dev'essere considerata indigente. Di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento. L'esonero delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

E. 20

febbraio 2008) la tabella: ■Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique■), il salario lordo medio ipoteticonazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 53■793 (Fr.51■600: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto

non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Per il 2012, raffrontando il reddito da valida di fr. 45'998 con quello da invalida di fr. 51'441.12, ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 36'008.72, si ottiene un grado d'invalidità del 21,71 % arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 22%, che non dà diritto ad alcuna rendita.

Per il 2014, raffrontando il reddito da valida di fr. 47'400 con quello da invalida di fr. 53'793, ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr. 43'034, si ottiene un grado d'invalidità del 9,2% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 9%, che non dà diritto ad alcuna rendita.

Come detto, anche applicando una riduzione sociale del 10% al reddito da invalida, l'interessata non avrebbe diritto ad alcuna prestazione. Nel 2012 il grado d'invalidità sarebbe del 30% (reddito da invalida di fr. 32'407.48) e nel 2014 del 18% (reddito da invalida di fr. 38'730.60).

Nel 2012 prendendo invece in considerazione il salario statistico da valida quale cameriera di fr. 46'873.20 e raffrontato a quello da invalida di fr. 36'008.72, si ottiene un grado d'invalidità del 23%, senza riduzione sociale del salario da invalida, del 31% con riduzione del 10%. Nel 2014 con salario da valida di fr. 47'916.24 raffrontato al salario da invalida di fr. 43'034 il grado d'invalidità sarebbe del 10%, del 19% con riduzione sociale del 10%.

Per cui, anche volendo prendere le ipotesi più favorevoli per la ricorrente, essa non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.

In queste condizioni la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

La ricorrente chiede tuttavia di essere esonerata dal pagamento delle prestazioni a causa del suo stato di indigenza. Essa percepisce infatti l'assistenza sociale (cfr. doc. VII).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.